



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

QUINTA SEZIONE

CASO KOMISSAROV c. REPUBBLICA CECA

(Ricorso n. 20611/17)

SENTENZA

Art 5 § 1 (f) • Estradizione • Eccessiva durata della detenzione in attesa di estradizione dovuta a gravi ritardi nelle procedure di asilo non conformi al diritto interno • Termini interni per le procedure di asilo ampiamente superati • Mancata dimostrazione da parte delle autorità della diligenza richiesta

STRASBURGO

3 febbraio 2022

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



Nel caso Komissarov c. Repubblica Ceca,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quinta Sezione), riunita in una camera composta da:

Síofra O'Leary, *Presidente*,

Mārtiņš Mits,

Ganna Yudkivska,

Lətif Hüseyinov,

Ivana Jelić,

Mattias Guyomar,

Kateřina Šimáčková, *giudici*,

e Victor Soloveytschik, *Cancelliere di sezione*,

Visto:

il ricorso (n. 20611/17) presentato alla Corte avverso la Repubblica Ceca ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino Russo, il Signor Yury Komissarov ("il ricorrente"), in data 8 Marzo 2017;

la decisione di comunicare al governo ceco (il "governo") il ricorso relativo alla detenzione del ricorrente in attesa di estradizione e di dichiarare irricevibile il resto del ricorso;

la decisione di non comunicare il presente ricorso al governo russo ai sensi dell'articolo 36 § 1 della Convenzione;

le osservazioni delle parti;

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l'11 gennaio 2022,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

INTRODUZIONE

1. Il caso riguarda in particolare la presunta durata eccessiva della detenzione del ricorrente in attesa di estradizione (articolo 5 § 1 (f) della Convenzione).

IN FATTO

2. Il ricorrente è nato nel 1968. Vive a Nizhny Novgorod, Russia. Era rappresentato dal sig. F. Schmidt, avvocato che pratica a Praga.

3. Il governo era rappresentato dal suo agente del Ministero della Giustizia, il sig. V.A. Schorm.

4. I fatti di causa, come esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.

5. Il ricorrente arrivava in Repubblica Ceca nel 1998 e nel 2000 otteneva il permesso di residenza. Nel 1999, dal suo matrimonio con una cittadina ceca nasceva un figlio e, nel 2016, la sua compagna di allora dava alla luce due gemelli. Mentre diverse richieste di estradizione venivano presentate dalle

autorità russe durante la sua permanenza in Repubblica Ceca (si veda il paragrafo 6 *infra*), il ricorrente vi rimaneva fino al 15 novembre 2017.

I. PROCEDURA DI ESTRADIZIONE

6. Nel 1999, il ricorrente veniva incriminato in Russia per frode. Tra il 2005 e il 2014 diverse richieste di estradizione presentate dalle autorità russe venivano respinte per vari motivi, in particolar modo le richieste non erano supportate da tutti i documenti necessari. In data 7 ottobre 2014 l'ufficio del Procuratore generale della Federazione russa presentava un'altra richiesta al Ministro della Giustizia Ceco per l'arresto e l'extradizione del ricorrente al fine di processarlo nella Federazione russa.

7. L'11 marzo 2015 la Corte municipale di Praga stabiliva che il ricorrente poteva essere estradato, a condizione che l'ufficio del procuratore generale russo fornisse alcune assicurazioni e garanzie diplomatiche. Il 17 agosto 2015 l'Alta corte di Praga respingeva l'appello del ricorrente. Il 10 novembre 2015 il Ministro della Giustizia autorizzava l'extradizione del ricorrente in modo che potesse affrontare il processo penale in Russia.

8. Il 15 febbraio 2016 il ricorrente presentava un appello alla Corte costituzionale avverso alle summenzionate decisioni delle Corti e del Ministro della Giustizia. Il 29 marzo 2016 la Corte costituzionale respingeva l'appello ritenendolo tardivo per quanto riguarda le decisioni delle Corti e manifestamente infondato per quanto riguarda l'autorizzazione data dal Ministro della Giustizia.

9. Il 15 novembre 2017 alle 13.15, il ricorrente veniva consegnato alle autorità russe all'aeroporto *Václav Havel* di Praga.

II. LA DETENZIONE DEL RICORRENTE IN ATTESA DI ESTRADIZIONE

10. Il 16 maggio 2016 il ricorrente veniva catturato e posto agli arresti dalla polizia e il 17 maggio 2016 veniva collocato in detenzione in attesa di estradizione.

11. Il 18 maggio 2016 il ricorrente presentava una richiesta di asilo. Il giorno seguente il Ministro della Giustizia informava il ricorrente che il processo di preparazione alla sua estradizione veniva interrotto, in attesa della fine della procedura di asilo.

12. Il 15 giugno 2016 il ricorrente presentava un'istanza di scarcerazione, sulla base del fatto che la sua detenzione prolungata non aveva più alcuno scopo e che interferiva con la sua vita familiare. Egli altresì richiedeva che venissero imposte misure alternative alla detenzione (come la cauzione o l'impegno a non fuggire).

13. Il 29 giugno 2016 la Corte municipale di Praga respingeva l'istanza e rifiutava di imporre misure alternative. A seguito di un ricorso presentato dal

ricorrente, il 26 giugno 2016 l'Alta corte di Praga confermava tale decisione, osservando che il ricorso a misure alternative alla detenzione era escluso una volta che il Ministro della Giustizia autorizza l'extradizione di una persona. La Corte osservava che è obbligatorio imporre la detenzione a una persona soggetta a un ordine di estradizione. Tale detenuto può essere rilasciato solo nel caso in cui l'ordine di estradizione viene sospeso o se la durata della detenzione raggiunge il periodo di tempo massimo previsto dalla legge (escluso il periodo per cui la persona in questione viene detenuta per la procedura di asilo).

14. Il 12 settembre 2016 il ricorrente presentava un ricorso alla Corte costituzionale contro la decisione della Corte municipale e dell'Alta corte, lamentando, *inter alia*, che la sua detenzione prolungata fosse contraria all'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione in quanto le autorità competenti non avevano proceduto con la dovuta diligenza.

15. Il 13 dicembre 2016 la Corte costituzionale respingeva l'appello in quanto manifestamente infondato. La Corte osservava che una persona collocata in detenzione in attesa di estradizione non può essere rilasciata solo per il fatto che ha presentato una richiesta di asilo durante la detenzione. La Corte altresì sottolineava che l'intera procedura – vale a dire sia la procedura di asilo, sia la procedura di detenzione – dovrebbe svolgersi entro i rispettivi termini di legge che, secondo la Corte costituzionale, sono proporzionati al diritto alla libertà.

16. Nel frattempo, il 23 novembre 2016, il ricorrente presentava nuovamente ricorso per essere scarcerato, citando come motivi aggiuntivi i presunti ritardi nella procedura di asilo. Il ricorso veniva respinto dalla Corte municipale di Praga l'8 dicembre 2016. Un successivo ricorso veniva respinto dall'Alta corte di Praga il 5 gennaio 2017. I giudici non ritenevano che la durata della detenzione, tenendo conto della procedura di asilo avviata dal ricorrente, fosse stata eccessivamente prolungata.

17. Il 23 maggio 2017 il ricorrente presentava un altro ricorso alla Corte municipale di Praga avverso alla sua detenzione.

18. L'8 giugno 2017 la Corte municipale di Praga respingeva il ricorso ritenendolo infondato.

19. Il 30 ottobre 2017, la Corte municipale di Praga ordinava che il ricorrente fosse rilasciato dalla detenzione il 15 novembre 2017 e consegnato alle autorità russe.

III. LA PROCEDURA DI ASILO

20. Il 18 maggio 2016 il ricorrente presentava una richiesta di asilo al Ministero dell'Interno, la quale veniva respinta il 23 gennaio 2017.

21. Il 27 febbraio 2017 il ricorrente presentava alla Corte municipale di Praga una istanza di revisione giudiziaria della decisione del Ministero, la quale veniva respinta il 2 giugno 2017.

22. Il 19 giugno 2017 il ricorrente presentava un ricorso per cassazione avverso al respingimento della Corte suprema amministrativa, il quale veniva respinto in quanto ritenuto irricevibile il 17 ottobre 2017.

23. Rispettivamente il 31 ottobre e l'8 novembre 2017, il Ministero dell'Interno riceveva una nuova richiesta di asilo da parte del ricorrente. Questa veniva respinta per l'assenza di un cambiamento materiale delle circostanze rilevanti.

IL QUADRO GIURIDICO E LE PRASSI PERTINENTI

I. LEGGE N. 104/2013 SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE¹

24. Ai sensi dell'articolo 101(1), dopo che il Ministro della Giustizia autorizza l'estradizione di una persona e decide di non sospendere tale estradizione, un giudice ordina che (i) tale persona venga collocata in detenzione nell'attesa di estradizione o (ii) che la detenzione preliminare di tale persona sia convertita in detenzione nell'attesa di estradizione

25. Ai sensi dell'articolo 101(3), in combinato disposto con l'articolo 71a del codice di procedura penale, la persona detenuta può in qualsiasi momento presentare un'istanza di scarcerazione.

26. Ai sensi dell'articolo 101(3), in combinato disposto con l'articolo 73 del codice di procedura penale, la detenzione in attesa di estradizione non può essere sostituita da misure alternative, come la cauzione versata da una persona di fiducia, la libertà vigilata, una misura preliminare o un impegno a non fuggire da parte del detenuto.

27. L'articolo 101(5) prevede che la detenzione in attesa di estradizione può durare solo per un periodo massimo di tre mesi. La persona da estradare deve essere scarcerata al più tardi l'ultimo giorno di questo periodo. Nel caso di circostanze imprevedibili che impediscono l'esecuzione dell'estradizione, una Corte, su richiesta del Ministero della Giustizia, può prolungare tale periodo per un massimo di altri tre mesi; tuttavia, la durata totale della detenzione di una persona in attesa di estradizione non può eccedere i sei mesi.

28. Ai sensi dell'articolo 101(6)(a), il periodo massimo ammissibile di detenzione in attesa di estradizione non include alcun periodo durante il quale la persona detenuta è considerata un richiedente asilo.

II. LEGGE N. 325/1999 (“LEGGE SULL’ASILO”)²

29. Ai sensi dell'articolo 27(7), nel caso in cui vi sia una procedura di estradizione in corso che riguarda un richiedente asilo o se la sua estradizione

¹ Law no. 104/2013 on international judicial cooperation in criminal matters

² Law no. 325/1999 (“The Asylum act”)

è già stata autorizzata, il Ministero dell'Interno esamina la sua richiesta di asilo in via prioritaria. Questo deve adottare una decisione in merito senza ritardi ingiustificati – al più tardi entro 60 giorni. Lo stesso si applica per (i) i procedimenti innanzi alla (e la decisione emessa dalla) Corte regionale nel caso di un ricorso amministrativo avverso a una decisione del Ministero dell'Interno e (ii) una sentenza della Corte suprema amministrativa riguardante un ricorso per motivi di diritto presentato da un richiedente asilo.

30. Ai sensi dell'articolo 32(4), le Corti esaminano la questione in via prioritaria e procedono il più rapidamente possibile, pronunciandosi al più tardi sessanta giorni dopo l'inizio del procedimento.

III. LA PRASSI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

31. Nella sentenza n. *Pl. ÚS 63/06* del 29 gennaio 2008, la Corte costituzionale ha enfatizzato, *inter alia*, che la detenzione in attesa di estradizione e la sua durata non possono essere giustificate da nient'altro che l'esecuzione dell'extradizione.

32. Ciò lo si evince anche dalla prassi della Corte costituzionale (si veda, per esempio, il parere del collegio plenario *Pl. ÚS – st. 37/13* del 13 agosto 2013, sentenza n. *III. ÚS 665/11* del 10 settembre 2013 e la n. *I. ÚS 2211/13* del 18 giugno 2014) in quanto l'extradizione non può essere eseguita prima della conclusione della procedura di asilo.

IV. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SUPREMA AMMINISTRATIVA

33. Secondo la giurisprudenza della Corte suprema amministrativa (si vedano, tra le molte istanze, le sentenze del 20 novembre 2008, n. *6 Afs 1/2008*, del 12 agosto 2010, n. *9 Afs 20/2010*, e del 12 agosto 2010, n. *9 Afs 21/2010*, le quali sono disponibili al pubblico su www.nssoud.cz), il termine legale “senza ritardi ingiustificati” stabilisce un limite di tempo di giorni, o al massimo settimane, un periodo di tempo il più breve possibile, e allo stesso tempo nella prassi tale termine deve essere interpretato caso per caso relativamente allo scopo che coloro che hanno redatto la legge intendevano raggiungere con quella particolare disposizione.

IN DIRITTO

I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

34. Nella sua domanda di equa soddisfazione, depositata alla Corte il 25 maggio 2018, il ricorrente ha sollevato ulteriori doglianze riguardo alle condizioni inadeguate della sua detenzione, includendo l'apertura della sua

corrispondenza da parte delle guardie carcerarie, la separazione dalla sua famiglia e l'assenza di un normale contatto genitore-figli.

35. Il governo ha osservato che le doglianze del ricorrente per quanto riguarda le condizioni della sua detenzione non erano mai state sollevate dal ricorrente prima d'ora, per cui erano presentate tardivamente.

36. In primo luogo, la Corte osserva che, nella misura in cui il ricorrente si doleva di essere separato dalla sua famiglia, tale lamentela è sostanzialmente la stessa che è stata esaminata e respinta poiché ritenuta irricevibile dalla Corte (si veda il relativo considerando a pagina 1 *supra*). Deve essere pertanto respinta ai sensi dell'articolo 35 § 2 (b) della Convenzione.

37. In secondo luogo, per quanto riguarda le doglianze relative alle condizioni inappropriate di detenzione, esse sono state sollevate per la prima volta nelle osservazioni del ricorrente del 25 maggio 2018 e formulate in risposta alle osservazioni del governo. La Corte osserva che tali doglianze non costituiscono un'elaborazione o una delucidazione delle lamentele originali del ricorrente, sulle quali le parti hanno già commentato. La Corte considera, pertanto, che non sia opportuno ora esaminare queste nuove lamentele nel contesto del presente ricorso (si veda, per esempio, *Korneykova e Korneykov c. Ucraina*, n. 56660/12, §§ 95-96, 24 marzo 2016).

II. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE

38. Il ricorrente lamentava ai sensi dell'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione che la sua detenzione in attesa di estradizione fosse eccessivamente prolungata e che le Corti nazionali non avessero considerato misure alternative alla detenzione.

39. La parte pertinente dell'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione recita come segue:

“1. Ogni persona ha il diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

...

(f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.”

A. Sulla ricevibilità

40. Il governo ha ammesso che il ricorrente aveva esaurito tutti i rimedi interni (compreso il ricorso alla Corte costituzionale) per quanto riguarda il periodo di detenzione tra il 16 maggio e il 13 dicembre 2016, ma sosteneva che ciò non era stato fatto per quanto riguarda il periodo di detenzione successivo al 13 dicembre 2016 quando la Corte costituzionale respingeva il

suo ricorso (si veda paragrafo 15 *supra*). Il Governo sosteneva che la Corte costituzionale aveva esaminato approfonditamente l'istanza di scarcerazione del ricorrente, la quale era stata presentata dopo solo sette mesi di detenzione, e che la Corte costituzionale avrebbe potuto giungere a una conclusione diversa qualora l'istanza fosse stata presentata dopo un periodo di detenzione più lungo. In aggiunta, il ricorrente aveva omesso di aver presentato un'istanza di scarcerazione dopo che la decisione di collocarlo in detenzione era divenuta definitiva. Inoltre, il ricorrente aveva il diritto di chiedere la scarcerazione ogni 30 giorni.

41. Il ricorrente ha dichiarato che aveva tentato nuovamente di contestare la legittimità della sua detenzione il 23 maggio 2017 (si veda paragrafo 17 *supra*), ma la Corte municipale di Praga aveva rigettato tutte le sue argomentazioni, richiamando un ragionamento simile a quello dato nelle precedenti decisioni emesse dalle Corti nazionali (inclusa la Corte costituzionale) sul suo caso. Pertanto, nonostante il fatto che vi fosse la possibilità teorica di presentare un ulteriore ricorso, tale passaggio sarebbe stato inutile data la posizione delle Corti nazionali rispetto alle circostanze del suo caso.

42. La Corte considera le obiezioni relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne strettamente legate al merito delle doglianze del ricorrente e pertanto decide di unirle al merito. La Corte osserva che tale lamentela non è manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 (a) della Convenzione. La Corte rileva inoltre che non è irricevibile per altri motivi. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti

43. Il ricorrente ha sostenuto che la detenzione in attesa di estradizione era arbitraria in quanto i termini prescritti dal diritto interno per l'esame delle richieste di asilo non erano stati rispettati nel suo caso e, pertanto, non costituivano alcuna salvaguardia contro una detenzione eccessivamente prolungata in attesa dell'extradizione. In aggiunta, le Corti nazionali non avevano preso in considerazione misure alternative alla detenzione.

44. Il governo ha affermato che la detenzione del ricorrente in attesa di estradizione era legittima e non arbitraria e che la sua durata complessiva era adeguata alle circostanze del caso, alla sua complessità e al numero di obiezioni sollevate dal ricorrente. Le procedure di estradizione e di asilo simultaneamente in corso sono state condotte con la dovuta diligenza e in vista dell'extradizione stessa del richiedente, essendovi motivi impellenti che giustificano la durata della procedura di asilo oltre i termini di legge.

2. La valutazione della Corte

45. I principi generali riguardanti la detenzione in attesa di deportazione o estradizione ai sensi dell'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione sono stabiliti in *Khlaifia e altri c. Italia* [GC] (n. 16483/12, §§ 88-92, 15 dicembre 2016) e *Shikhsaitov c. Slovacchia* (nn. 56751/16 e 33762/17, §§ 53-56, 10 dicembre 2020).

46. Nel considerare la durata della detenzione in attesa di estradizione, la Corte ha distinto tra due forme di estradizione: in primo luogo, quando l'extradizione è richiesta allo scopo di eseguire una condanna e, in secondo luogo, quando l'extradizione consentirà allo Stato richiedente di processare la persona interessata. Nella seconda circostanza, poiché la persona detenuta (a) deve essere presunta innocente; (b) non può esercitare i diritti di difesa in tale fase; e (c) lo Stato interpellato non è autorizzato a considerare il merito della denuncia, la Corte ha ritenuto che lo Stato interpellato sia obbligato ad agire con particolare diligenza (si veda *Gallardo Sanchez c. Italia*, n. 11620/07, § 42, ECHR 2015).

47. Inoltre, la Corte, in una serie di casi, ha dichiarato inequivocabilmente che i termini fissi non sono un requisito dell'articolo 5 § 1(f), e che tratterà ogni lamentela caso per caso al fine di decidere se la detenzione è diventata illegittima (si veda *A.H. e J.K. c. Cipro*, nn. 41903/10 e 41911/10, § 190, 21 luglio 2015; *Amie e altri c. Bulgaria*, n. 58149/08, § 72, 12 febbraio 2013; *Auad c. Bulgaria*, n. 46390/10, § 128, 11 ottobre 2011; e *Bordovskiy c. Russia*, n. 49491/99, § 50, 8 febbraio 2005). Nel caso *J.N. c. Regno Unito* (n. 37289/12, § 77, 19 maggio 2016), la Corte ha considerato quali fattori rilevanti per la valutazione della "qualità della legge" - a cui ci si riferisce in alcuni casi come "garanzie contro l'arbitrarietà" - comprendono l'esistenza di chiare disposizioni legali per decretare la detenzione, per prolungare la detenzione e per fissare i limiti di tempo della detenzione.

48. Nel caso in questione, il ricorrente è stato collocato in stato di detenzione in attesa di estradizione il 17 maggio 2016, dopo l'approvazione giudiziaria della sua estradizione e la sua autorizzazione da parte del Ministro della Giustizia della Repubblica Ceca. Il giorno seguente, il ricorrente ha presentato una richiesta di asilo che ha interrotto la sua estradizione. Di conseguenza, il ricorrente è stato informato che il procedimento di preparazione della sua estradizione era stato interrotto, in attesa del procedimento di asilo (si veda paragrafo 11 *supra*). La Corte riconosce quindi che la detenzione del ricorrente in attesa di estradizione non può di per sé essere considerata arbitraria, poiché era dovuta al fatto che la sua estradizione era già stata autorizzata (si veda paragrafo 7 *supra*) ma non può essere effettuata prima che il procedimento sulla sua richiesta di asilo sia concluso, come previsto dal 2013 dalla prassi della Corte Costituzionale (si veda paragrafo 32 *supra*) che la Corte non può che accogliere con favore.

49. Per le situazioni in cui le procedure di estradizione e di asilo si svolgono contemporaneamente, la legge nazionale prevede termini separati

per il trattamento della richiesta di asilo e la pronuncia di una decisione da parte delle autorità competenti. In entrambi i casi, la decisione deve essere presa "senza ritardi ingiustificati", che secondo la giurisprudenza della Corte suprema amministrativa pertinente è da intendersi, su una considerazione caso per caso, nell'ordine di giorni o settimane (si veda paragrafo 32 *supra*), al massimo sessanta giorni per l'esame della richiesta di asilo da parte di un organo amministrativo e sessanta giorni per ciascuno dei due livelli di giurisdizione, se la decisione presa a seguito del suddetto esame è portata davanti alle corti (si vedano i paragrafi 29-30 *supra*). Questi termini sono stati ampiamente superati nel caso in questione: la decisione amministrativa di respingere la richiesta d'asilo del ricorrente è stata emessa solo dopo otto mesi - vale a dire quattro volte più a lungo del periodo massimo consentito dalla legge nazionale; anche i periodi in cui il caso è stato esaminato in due istanze giudiziarie separate hanno superato i rispettivi termini prescritti. Così il procedimento di asilo è durato quasi diciassette mesi, invece di sei mesi come previsto dalla legge nazionale.

50. La Corte ribadisce che l'esistenza o l'assenza di termini è uno dei fattori che la Corte potrebbe prendere in considerazione nella sua valutazione complessiva del fatto che il diritto interno fosse "sufficientemente accessibile, preciso e prevedibile" (in altre parole, se esistevano "sufficienti garanzie procedurali contro l'arbitrarietà"). Di per sé non sono né necessari né sufficienti per assicurare il rispetto dei requisiti dell'articolo 5 § 1(f) della Convenzione (si veda, per esempio, *Gallardo Sanchez*, sopra citata, § 39, e *Auad c. Bulgaria*, n. 46390/10, § 131, 11 ottobre 2011, § 131, in cui la Corte ha chiarito che anche se fossero stati rispettati dei termini prestabiliti, avrebbe comunque ritenuto la detenzione di un ricorrente in violazione dell'articolo 5 § 1(f) se l'espulsione non è stata perseguita con la dovuta diligenza). La Corte osserva, tuttavia, che quando esistono termini prestabiliti, il loro mancato rispetto può essere rilevante ai fini della questione della "legittimità", poiché è inverosimile che la detenzione che eccede il periodo consentito dal diritto interno sia considerata "conforme alla legge".

51. Secondo la Corte, nel caso in questione i termini rigorosi per l'esame delle richieste di asilo costituiscono un'importante salvaguardia contro l'arbitrarietà. Pertanto, sia in base al diritto interno che alla Convenzione, le autorità nazionali avevano l'obbligo di dimostrare la diligenza richiesta. Tuttavia, le autorità nazionali non hanno riconosciuto né reagito ai gravi ritardi nel procedimento, nonostante le lamentele del ricorrente riguardo a tali ritardi. In particolare, la decisione della Corte costituzionale del 13 dicembre 2016 è stata resa in un momento in cui la procedura d'asilo del ricorrente aveva superato di ben tre volte il termine massimo prescritto dalla legge nazionale per l'esame delle richieste d'asilo, e aveva persino superato il periodo totale di sei mesi consentito per l'esame delle richieste d'asilo come durata massima consentita (si veda paragrafo 29 *supra*). In tali circostanze,

non si può rimproverare al ricorrente di aver scelto di non intraprendere di nuovo la procedura di cui sopra, come suggerito dal governo.

52. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che a causa dei ritardi nella procedura di asilo, la durata della detenzione in attesa di estradizione, la quale è durata diciotto mesi, non era conforme al diritto interno. In questo contesto, c'erano due elementi rilevanti: il termine per la detenzione in attesa di estradizione e il termine per esaminare la richiesta di asilo (si vedano i paragrafi 27 e 29 *supra*). Entrambi sono indissolubilmente legati - il termine per l'esame della richiesta d'asilo ha lo scopo, nelle circostanze del caso, di assicurare che la durata complessiva della detenzione non sia eccessiva.

53. La Corte pertanto respinge l'obiezione preliminare del governo e conclude che c'è stata una violazione dell'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione, in quanto non è stato rispettato il requisito di legittimità ai sensi di tale disposizione. Alla luce di questa conclusione, non è necessario affrontare le particolari osservazioni del ricorrente sulle misure alternative alla detenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

54. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che vi è stata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, de del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danno

55. Il ricorrente reclama la somma di 15,000 euro (EUR) a titolo di danno non-patrimoniale in relazione alla violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione.

56. Il governo ha sostenuto che, se si dovesse constatare una violazione, la somma di 1,000 EUR costituirebbe un importo ragionevole.

57. Facendo la sua valutazione in via equitativa, la Corte accorda al ricorrente la somma di euro 7,500 per il danno non-patrimoniale, più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta.

B. Costi e spese

58. Producendo fatture a sostegno della sua richiesta, il ricorrente ha chiesto un totale di 99,228 Corone ceche (CZK) (circa. EUR 3,800) per i costi e le spese sostenute dinanzi alle Corti nazionali e alla Corte.

59. Il governo ha ritenuto che le spese reclamate fossero solo parzialmente rilevanti per le lamentele della ricorrente ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione.

60. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui è stato dimostrato che questi sono stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli per quanto riguarda il loro ammontare. Nel caso in questione, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole assegnare la somma di 1,600 euro che copra i costi sotto tutte le voci, più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta.

C. Interessi di mora

61. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile il ricorso ai sensi dell'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione e il resto del ricorso irricevibile;
2. *Dichiara* che vi è stata una violazione dell'articolo 5 § 1 (f) della Convenzione;
3. *Dichiara*
 - (a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire in rubli russi al tasso applicabile alla data del regolamento:
 - (i) EUR 7,500 (settemilacinquecento euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo d'imposta, a titolo di danno non-patrimoniale;
 - (ii) EUR 1,600 (milleseicento euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo d'imposta, a titolo di costi e spese;
 - (b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentando di tre punti percentuali;
4. *Respinge* le restanti domande del ricorrente di equa soddisfazione.

SENTENZA KOMISSAROV c. REPUBBLICA CECA

Fatta in inglese, poi comunicata per iscritto il 3 febbraio 2022, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Victor Soloveytchik
Cancelliere

Síofra O'Leary
Presidente